
RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Maggio 2020

Nuova ordinanza n.546 Regione Lombardia del 13/05/2020

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza Epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, Della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità Pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Il Presidente Attilio Fontana ha firmato l'Ordinanza regionale n. 546 del 13 maggio. Il provvedimento prevede alcune prescrizioni per i datori di lavoro, **più restrittive** di quelle statali, per garantire la tutela della salute in tutti i luoghi di lavoro in Lombardia (es. attività produttive, uffici, negozi, attività aperte al pubblico etc.).

L'ORDINANZA NEI CONTENUTI

I datori di lavoro dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. Il datore di lavoro o un suo delegato **deve** sottoporre il personale, **prima** dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea. Questa operazione deve essere effettuata anche quando, durante l'attività, il lavoratore dovesse manifestare i sintomi di infezione respiratoria da COVID – 19 (es. tosse, raffreddore, congiuntivite). Se la temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione devono essere momentaneamente isolate e non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede. Il datore di lavoro comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al D.L. n.81/2008 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi.
2. È fortemente raccomandato anche rilevare la temperatura dei clienti/utenti, prima dell'accesso. Con temperatura superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso e la persona dovrà contattare il proprio medico curante.
3. È fortemente raccomandato scaricare e utilizzare l'app "AllertaLom", il questionario "CercaCovid" deve essere compilato quotidianamente da parte del datore di lavoro e da tutto il personale..

Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall' Ordinanza, rimane in vigore quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020.

Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2020, salvo proroga del termine disposta con successiva Ordinanza.

Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente Ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall'art. 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

RUBRICA INFORMATIVA GENERALE — Maggio 2020

Per completezza alleghiamo a questa informativa l'ordinanza emanata dalla Regione Lombardia e il DPCM del 26-04-2020

